

COMUNE DI AQUILEIA

**PREINTESA DI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO  
TERRITORIALE ANNO 2020**

Premesso che:

- con determina n. 679 del 18/12/2020 è stato determinato il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2020;
- con delibera della Giunta Comunale n.184 del 18/12/2020 sono stati dati gli indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica;

A seguito di rituale convocazione delle componenti della delegazione trattante di parte sindacale il giorno 21/12/2020 tra:

la delegazione trattante di parte pubblica dell'Ente costituita da:

il dottor Luca Stabile, Segretario del Comune di Aquileia

e

la delegazione trattante di parte sindacale costituita da:  
RSU dell'Ente, rappresentata da:

Petziol Luciano  
Girotti Massimo

Rappresentanze Territoriali delle Organizzazioni Sindacali

CISAL  
CGIL  
CISL  
UIL

Si stipula la *pre-intesa* che di seguito si riporta.

Si premette che il limite di spesa dell'Ente riferito alle varie indennità ora imputate a bilancio non può essere superiore a quello stanziato nell'anno 2016 pari ad € 11.638,48.

L'accordo si applica al personale non dirigente dell'Ente, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato.

Ciò considerato, si concorda:

**ART. 1 RISORSE STANZIATE**

Si prende atto che il fondo ex art. 32, commi 1-3, e le risorse di cui all'art. 32, commi 6 e 7, del CCRL 15.10.2018 per l'anno 2020, come quantificato con la determinazione allegata ammonta a:

<b>RISORSE STABILI</b> ART. 32 c. 1-3 € 25.951,74	<b>RISORSE VARIABILI</b> ART. 32, c. 6 e 7 € 19.000,00
---	--

INDENNITA' (bilancio): 11.638,48 €

STRAORDINARIO: 970,47 €

*F. Girone* *Luca Stabile*

I summenzionati importi sono contenuti nei limiti previsti dalla normativa vigente. Le risorse si ripartiscono come da seguenti articoli.

## ART 2 INDENNITA'

In relazione alle indennità previste dagli artt. 3, 4, 6, 26, 32, comma 6, del CCRL del 15.10.2018, si conviene quanto segue:

a) le indennità, come stabilite dai CC.RR.LL. vigenti, sono così individuate:

1. Indennità di turno (art. 3 CCRL 15.10.2018),
2. Indennità di reperibilità (art. 4 CCRL 15.10.2018),
3. Indennità di condizioni di lavoro (art. 6 CCRL 15.10.2018),
4. Indennità di servizio esterno per il personale della polizia locale (art. 26 CCRL 15.10.2018),
5. Indennità relativa alle forme associative (art. 48 e art. 21 CCRL 06.05.2008),
6. Indennità per specifiche responsabilità (art. 21, comma 2 lett. e) del CCRL 01.08.2002 e art. 30 comma 1 CCRL 26.11.2004),
7. Indennità per la responsabilità dell'Ufficiale di stato civile e anagrafe, dell'Ufficio elettorale ecc... (art. 21, comma 2, lett. i) del CCRL 01.08.2002 e art. 30, comma 2, CCRL 26.11.2004);

b) le indennità sopra elencate sono fra loro cumulabili ove i CC.RR.LL. non dispongano diversamente, ad eccezione di quelle previste dalla lettera a) nn. 6 e 7 (art. 26, comma 3, lett. d) CCRL 15.10.2018) e quelle previste dalla lett. a) n. 3 indennità condizioni di lavoro e n. 4 indennità servizio esterno per il personale della polizia locale.

## - INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO

L'indennità relativa alle "condizioni di lavoro" è definita nella misura da 1 a 10 € remunera lo svolgimento delle seguenti attività:


1. disagiate, che comportano un orario di lavoro frazionato su più giornate
2. esposte a rischi, quindi pericolose o dannose per la salute,
3. legate al maneggio di valori.

L'ammontare dell'indennità per ciascuna giornata di effettivo svolgimento delle attività sopra specificate è definita come segue:

- € 2,50 attività esposte a rischi, pertanto pericolose o dannose per la salute. Si intendono, come tali, quelle attività caratterizzate, in via continuativa, da:
  1. esercizio di trasporto tramite automezzi, scuolabus ed altri veicoli; anche se si tratti di trasporto di cose con eventuali operazioni di carico e scarico;
  2. utilizzo di mezzi e strumenti meccanici particolarmente pericolosi (ad. es motoseghe, seghe circolari, macchine operatrici complesse, ecc...), utilizzo di materiali e/o agenti pericolosi (solventi, diserbanti,...);
- € 1,00 al giorno per attività che comportano un orario disagiato, intendendosi un orario di lavoro che viene svolto alternativamente su 5 giornate e su 6 giornate, anche con più di due rientri pomeridiani;
- € 1,00 al giorno per attività maneggio valori agenti contabili (individuati con specifico atto di nomina);
- € 3 al giorno per attività maneggio valori: economo comunale;

## - INDENNITA' SERVIZIO ESTERNO POLIZIA LOCALE

L'indennità per il servizio esterno prestato dal personale della Polizia locale è definito nella misura da 1 a 10 € giornalieri. Ai fini della presente contrattazione è previsto in € 1,00 a giornata. Si intende, come tale, lo svolgimento

The block contains two handwritten signatures. The one on the left is a cursive signature, possibly 'M. G. M.', with a small '2' written above it. The one on the right is a more stylized signature, possibly 'M. G. M.', written in dark ink.

in via continuativa di attività di vigilanza in ambienti esterni per due ore al giorno e per almeno il 50% delle giornate lavorative mensili.

**- INDENNITA' SPECIFICHE RESPONSABILITA' (ART. 21, COMMA 2 LETT. E) DEL CCRL 01.08.2002**

L'ammontare del valore per tale tipo di indennità è determinato da un minimo di 1000 € ad un massimo di 2000 €, ai soggetti che svolgono le seguenti attività, per un periodo di almeno 6 mesi nell'anno solare:

1. Coordinamento di personale:  
almeno due collaboratori € 1000;  
più di due collaboratori € 1500;
2. Responsabilità, attribuita con atto formale, di almeno due procedimenti particolarmente complessi che comportano continue relazioni anche con soggetti istituzionali esterni all'amministrazione € 1000;
3. Responsabilità che comprendono entrambe le fattispecie di cui ai punti 1 e 2 € 1.500;

L'indennità è frazionabile in dodicesimi per periodi di servizio superiori ai 15 giorni. L'importo massimo attribuibile a ciascun dipendente è di € 1.500.

**- INDENNITA' SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANAGRAFE, STATO CIVILE, ecc**

Al responsabile ufficiale di stato civile e anagrafe, ufficiale elettorale ecc... di cui all'art. 21, comma 2, lett. i) CCRL 01.08.2002 e art. 30, comma 2, CCRL 26.11.2004, spetta un'indennità di € 300 frazionabile in dodicesimi per periodi di servizio superiori ai 15 giorni.

Salva l'erogazione delle somme spettanti in forza dell'inquadramento del personale, l'individuazione dei dipendenti aventi titolo alle indennità di cui al precedente art. 2 compete ai responsabili TPO, cui i dipendenti sono assegnati, questi ne definiscono la misura applicando la disciplina dei CC.RR.LL. e quanto previsto dalla presente intesa.

La liquidazione delle indennità di cui all'articolo 2 avviene su base annuale, al personale ad orario ridotto l'indennità viene corrisposta in proporzione.

Gli istituti giuridici ed economici relativi alle indennità decorrono dal 01/01/2020. Sino a tale data restano in vigore le indennità in essere.

**ART. 3 PROGRESSIONI ORIZZONTALI**


Per l'anno 2020 sono previste le progressioni orizzontali per il personale in servizio da almeno tre anni nel comune di Aquileia al 31/12/2020 per il 50% dei dipendenti di ciascuna categoria. Le progressioni verranno erogate come da regolamento approvato con il CCDI del 2003 e avranno decorrenza 01/01/2021.

**ART 4 DURATA**


Il presente contratto ha durata annuale e si considera automaticamente prorogato, per quanto riguarda gli aspetti giuridici, fino al 31/12/2021. I valori economici delle indennità sono confermati fino a che non intervenga una nuova contrattazione, eccettuate le ripartizioni delle risorse, che hanno valore per il solo anno corrente.

Per quanto non espressamente richiamato si fa riferimento ai vigenti Contratti Collettivi Regionali di Lavoro e al CCDI per le parti non in contrasto con il presente contratto.

Il Presidente della Delegazione Trattante di Parte Pubblica  
Dott. Luca STABILE



La RSU



LE OO.SS.

F/Call 